



COMUNE DI COSTA MASNAGA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 04/05/2018

OGGETTO: Convenzione con comune di Renate per attività di collaborazione di Istruttore Amministrativo sino al 31.12.2018 ai sensi art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di Maggio alle ore 13:00, presso la SALA GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	PANZERI SABINA	SI
VICE SINDACO	POZZI CRISTIAN	SI
ASSESSORE	CAZZANIGA ANNA	SI
ASSESSORE	CORBETTA MAURIZIO	--
ASSESSORE	ROSSINI GIOVANNI PAOLO	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.

Assume la presidenza PANZERI SABINA.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale n 44 del 4.5.2018

Oggetto: Convenzione con Comune di Renate per attività di collaborazione di Istruttore Amministrativo sino al 31.12.2018

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari;
3. con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Registro proposte alla Giunta Comunale del 4.5.2018

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Convenzione con comune di Renate per attività di collaborazione di Istruttore Amministrativo sino al 31.12.2018.**", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Renate, con nota prot. n. 2548 del 20.4.2018 ricevuta in data 20.4.2018 al prot. n. 3248, ha richiesto a questo Comune l'autorizzazione ad usufruire delle prestazioni lavorative della dipendente dott.ssa Daniela Crippa, Categoria C2, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni Locali, individuando un'eccezione al dovere di esclusività della prestazione dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 ha precisato che un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 così si esprime: "*L'art. 1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale*";

ACCERTATO che la dipendente ha manifestato la sua disponibilità a svolgere l'attività lavorativa presso il Comune di Renate;

DATO ATTO che la richiesta è per un massimo di n. 6 ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro cui la dipendente è tenuta in forza del contratto di lavoro con il Comune di Costa Masnaga;

Visto il D Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 92, comma 1;

VISTO l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 ;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina delle incompatibilità con il rapporto di lavoro e delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- il vigente C.C.N.L. del Personale dipendente Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la parte narrativa del presente atto, che costituisce il presupposto in fatto ed in diritto per le decisioni che seguono;
2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, la dipendente del Comune di Costa Masnaga Crippa dott.ssa Daniela, Categoria C2, allo svolgimento della propria attività lavorativa presso il Comune di Renate in modo occasionale per il periodo dal corrente mese sino al 31 dicembre 2018, per un massimo di n. 6 ore settimanali, al di fuori del proprio orario di servizio, a condizione che non venga inficiata alcuna attività lavorativa (ordinaria, straordinaria e progettuale) nell'ambito del servizio di appartenenza;
3. di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Costa Masnaga e il Comune di Renate per l'utilizzo di personale di altro Comune, predisposto all'uopo, che forma parte integrante del presente atto;
4. di dare atto che l'utilizzo del dipendente avverrà al di fuori dell'orario di lavoro da svolgersi nel Comune di Costa Masnaga;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Renate.

Il Sindaco

Sabina Panzeri

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRO COMUNE

Ex art. 1, comma 557, Legge n.311/2004

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno _____ del mese di _____, tra:

- Il Comune di Costa Masnaga, rappresentato da Sabina Panzeri in qualità di Sindaco;
- Il Comune di Renate, rappresentato da Matteo Rigamonti in qualità di Sindaco;

PREMESSO:

CHE l'art. 1 c.557 della L.311/04, in deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi prevede che "(omissis).....i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;

CHE con parere del Consiglio di Stato sez. I n.2141/05, novellato nel parere della Corte dei Conti Lombardia n.3/PAR/2009, sono stati forniti utili orientamenti per l'applicazione della norma di che trattasi e in particolare, la necessità di disciplinare le modalità operative dell'utilizzo temporaneo con un atto convenzionale;

CHE gli orientamenti applicativi dell'ARAN e di altri enti pubblici superiori precisano che si può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ di autorizzazione all'utilizzo temporaneo da parte del Comune di Renate della dipendente Daniela Crippa, cat. C2;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 Il presente disciplinare ha per oggetto le modalità operative dell'utilizzo temporaneo presso il Comune di RENATE, della dipendente del Comune di Costa Masnaga Daniela Crippa – Cat. C2, sino al 31.12.2018, per 6 ore settimanali.

Art. 2 L'utilizzo della prestazione lavorativa della dipendente Daniela Crippa presso il Comune di Renate è consentito per attività che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e che non interferiscono con i suoi compiti istituzionali, in giorni ed orari che verranno concordati tra gli Enti salvaguardando il rispetto dell'orario di lavoro osservato dalla dipendente nel Comune di Costa Masnaga.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 il Comune di provenienza autorizza il Comune di Renate a servirsi dell'attività lavorativa della propria dipendente oltre l'orario settimanale d'obbligo, alle seguenti condizioni:

- in nessun caso l'utilizzazione della dipendente presso il comune di Renate dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati alla citata dipendente nel Comune di appartenenza né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del settore di assegnazione;
- resta salva la facoltà del Comune di Costa Masnaga, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione allo stesso sottesa;
- nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non deve superare, in ogni caso, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario;
- la lavoratrice deve beneficiare di un congruo intervallo per pausa, secondo le modalità e la durata stabilite dal contratto collettivo di lavoro;
- deve essere assicurato alla lavoratrice il diritto, ogni sette giorni, a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica;
- le ferie annuali devono essere garantite alla lavoratrice nello stesso periodo, come disposto dal Comune di appartenenza, secondo quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro. La fruizione dei singoli periodi di ferie dovrà essere concordata tra i due Comuni, tenendo conto delle rispettive esigenze di servizio.

Art. 3 L'assegnazione temporanea oggetto del presente disciplinare determina, per la lavoratrice, nelle ore dedicate al servizio presso il Comune di Renate, l'insorgere di un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchico funzionale nei confronti di questo, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza organico del lavoratore medesimo dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto di riferimento. Trattandosi di impiego part-time, al pagamento delle competenze mensili e di quant'altro spettante provvederà ciascun comune per quanto di competenza.

Art.4 Il Comune di Costa Masnaga e il Comune di Renate si impegnano ad applicare le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in ragione dell'impegno lavorativo del dipendente presso i due Enti.

Art.5 La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Enti. La cessazione della convenzione potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque, entro 15 gg. Dalla comunicazione all'altro Ente dell'atto di recesso. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore comunicato ad entrambe le Amministrazioni. In tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal decimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

Art.6 Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuale vigenti. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termine di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Costa Masnaga
IL SINDACO – SABINA PANZERI
RIGAMONTI

Per il Comune di Renate
IL SINDACO – MATTEO

.....

.....

Per accettazione:
il dipendente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **COLTURI ISABELLA** in data **04/05/2018** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PANZERI SABINA

Il Segretario Generale
COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 567

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **COLTURI ISABELLA** attesta che in data 15/05/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.